

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

DECRETO 9 settembre 2026.

**Aggiornamento del registro nazionale delle
varietà delle piante da frutto: riconoscimento
accessioni idonee per il Sistema nazionale volon-
tario di qualificazione del materiale di propaga-
zione vegetale.** (26A05182) Pag. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 settembre 2026.

**Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi
per l'anno 2026.** (26A05167) Pag. 3

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 28 settembre 2026.

**Registro imprese. Aggiornamento del decreto
18 ottobre 2013 (Fedra 7.10).** (26A05193) Pag. 11

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 24 luglio 2026.

**Conferimento dell'attestazione di pubblica
benemerenzza del Dipartimento della protezio-
ne civile, a titolo onorifico, al signor Mohamed
Mahudhee, Sergente maggiore della Maldives
National Defence Force, che ha perso la vita du-
rante le operazioni di recupero dei subacquei
italiani deceduti durante un'immersione nelle
acque a largo delle isole Maldive.** (26A05192) . . . Pag. 15



ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona. (Ordinanza n. 1211). (26A05189).

Pag. 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Mibecol». (26A05145).

Pag. 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio polistirene sulfonato, «Kayexalate». (26A05146).

Pag. 23

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024. (Ordinanza n. 1212). (26A05190)

Pag. 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Tovanira». (26A05147).

Pag. 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Balcoga». (26A05168)

Pag. 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esmeron». (26A05169).

Pag. 24

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 1213). (26A05191).

Pag. 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Tecnigen Italia». (26A05170)

Pag. 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A05171)

Pag. 24

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Sostegno ai programmi di investimento delle imprese della filiera *automotive* tramite i «Mini contratti di sviluppo». (26A05194)

Pag. 24

Accordi per l'innovazione per la filiera *automotive*. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione. (26A05195).

Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Pregabalin Medreg». (26A05144).

Pag. 22



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 settembre 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto in particolare l'art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è attribuita al Servizio fitosanitario centrale la funzione di riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, di cloni e delle selezioni certificabili e il relativo aggiornamento al registro delle varietà;

Visto l'art. 72 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante disposizioni concernenti il riconoscimento di materiali idonei al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2021, n. 492183, recante modalità di presentazione delle domande per l'adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023» registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Visto il decreto ministeriale n. 180158 del 18 aprile 2025 recante modifica al decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato della Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale,



sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;

Viste le istanze presentate dall'interessato, relative alla richiesta di idoneità alla certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione di accessioni di varietà già iscritte al registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 28 luglio 2026;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto anche al fine di identificare le fonti primarie da cui iniziare il processo di propagazione e garantire la tracciabilità dei materiali certificati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le accessioni delle varietà riportate nell'allegato 1, già iscritte al registro nazionale di cui all'art. 6 del decreto legislativo medesimo, sono riconosciute idonee alla certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Art. 2.

1. Il registro nazionale di cui all'art. 1, aggiornato conformemente al presente decreto, è consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione>

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2026

Il direttore generale: ANGELINI

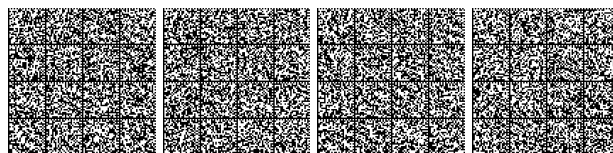
AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

ALLEGATO I

TIPO POLA	NOTE	CCP (All 3 tab 2)	ACCESSIONE	CLONE	DATA PRIVATIVA	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	SCADENZA REGISTRAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	DU, DUR O CR	COSTITUTTORE O RICHIEDENTE (-R) [vedi All 3 tab 3]	SINONIMI	MARCHIO	DENOMINAZIONE VARIETA'	SPECIE
		7	MDO0354	LBP 2019/044			20173354			CR	425 - R		MEMA®	GALA 16316	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.
		7	MDO0355	LBP 2022/134			IT 1220240000000024			CR	425 - R			GALA BEDIN	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.
		7	MDO0356	LBP 2022/151			IT 1220240000000027			CR	425 - R			GALA MODON	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.
		7	MDO0357	LBP 2019/050	06/06/2016	UE 43799	20090956			DU	425 - R		MEMA®	GOLDEN 1895	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.
		7	MDO0358	LBP 2019/079			IT07585 (IT)			CR	425 - R		MEMA®	MESTAR 2284	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.

26A05182



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 2026.

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2026.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e in particolare, l'art. 34 (Impegno e pagamento) che, al comma 2, prevede che gli impegni di spesa siano assunti, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti

aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 del medesimo art. 9, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 9, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9;

Visto l'art. 26, comma 1, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali;

Visto l'art. 26, comma 1, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale il quarto periodo del medesimo comma 1 si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in



materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *p*), dell'allegato I.1, ai sensi del quale si definiscono «soggetti aggregatori» i soggetti di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritti di diritto nell'elenco ANAC ai sensi dell'art. 63, comma 4, dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 13 disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 5 attribuisce all'Ufficio IX della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, mediante il supporto al coordinamento del tavolo tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9, e la predisposizione del relativo decreto ministeriale, nonché la gestione delle risorse del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025, le cui disposizioni sostituiscono quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, a decorrere dal 25 febbraio 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le

regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2026, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-*bis*, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 ottobre 2021 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2022 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2023 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2023-2024;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2024 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2025;

Viste la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, dalla delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, dalla delibera del 4 settembre 2019, n. 781 e, da ultimo, dalla delibera del 22 settembre 2021, n. 643, recante «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66» con le quali l'autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

Considerato che, tra i compiti del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2026, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di *spending review*;

Ritenuto opportuno, nell'assegnazione del Fondo per l'anno 2026, tenere conto dell'analisi dei dati storici delle prestazioni dei soggetti aggregatori registrati negli anni

precedenti, delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema, nonché valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2026, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse, a valere sui rispettivi esercizi finanziari di presentazione delle istanze di cui al successivo art. 4, del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).

2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.

Art. 2.

Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2026

1. Avranno accesso al Fondo per l'anno 2026 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che:

i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2026, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;



ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

iii. soddisfino almeno uno dei requisiti di seguito indicati:

1) Copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

2) Valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

3) Realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attività di integrazione di un'iniziativa di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, bandita nell'anno di riferimento, con uno o più lotti dedicati e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, bandita nell'anno di riferimento, con uno o più lotti dedicati e/o l'estensione dei massimali di gara;

6) Presidio merceologico mediante contratti stipulati: aver garantito la copertura delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, mediante contratti stipulati nel corso dell'anno di riferimento dalle stazioni appaltanti operanti nell'ambito territoriale di competenza del soggetto aggregatore, in adesione ad iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, bandite dal medesimo soggetto aggregatore;

7) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, aventi a oggetto categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, mediante il ricorso a strumenti di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) messi a disposizione da altri soggetti aggregatori;

8) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilità delle banche dati.

2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 8), è da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7).

Art. 3.

Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della quota requisito il singolo soggetto aggregatore potrà accedere ad una quota massima detta quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) è calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione.

2. Di seguito sono espone, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), le modalità di calcolo della quota assegnata.

1) Copertura delle categorie merceologiche:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coefficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito copertura delle categorie merceologiche;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono più categorie merceologiche del perimetro di azione verranno computate - ai fini del



presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative per un numero di categorie merceologiche superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito copertura delle categorie merceologiche che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 1), verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 1), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

2) Valore delle iniziative:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3 dell'allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

iii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore è dato dal totale del valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene, laddove per valore ponderato delle iniziative si intende l'importo massimo stimato delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio coefficiente regionale di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito valore delle iniziative che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 2), verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 2), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

3) Realizzazione delle iniziative:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3 dell'allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

iii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore è dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero iniziative obiettivo indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito realizzazione delle iniziative che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 3), verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 3), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

4) Supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 173.000,00;

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali è stato dato supporto da parte degli altri soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 30.000,00;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto;

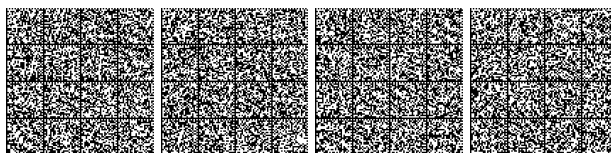
iv. il supporto dovrà essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), *iv*), ovvero di apposito accordo di collaborazione fra il soggetto che richiede supporto e il soggetto che fornisce supporto;

v. il soggetto aggregatore dovrà accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto, salvo il caso di apposito accordo di collaborazione fra il soggetto che richiede supporto e il soggetto che fornisce supporto;

vi. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito supporto ad altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 4), verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 4), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 87.000,00;



ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali è stato richiesto e ottenuto supporto da parte degli altri soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 15.000,00;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori;

iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, è necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonché di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attività richiesta. È altresì necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v), salvo il caso in cui sia presente un apposito accordo di collaborazione fra il soggetto che richiede supporto e il soggetto che fornisce supporto;

v. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 5), verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 5), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

6) Presidio merceologico mediante contratti stipulati:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coefficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito presidio merceologico mediante contratti stipulati;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, coperte mediante contratti stipulati nel corso dell'anno di riferimento dalle stazioni appaltanti operanti nell'ambito territoriale di competenza del soggetto aggregatore, in adesione ad iniziative, bandite dal medesimo soggetto aggregatore, rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo da contratti stipulati indicato nella tabella 6 dell'allegato B. Con riferimento ai contratti stipulati nell'anno di riferimento che ricomprendono più categorie merceologiche del perimetro di azione, verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno dello stesso contratto. Nel caso in cui il soggetto aggregatore comunichi la copertura di un numero di categorie merceologiche derivanti da contratti stipulati nell'anno di riferimento superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo da contratti stipulati indicate nella tabella 6 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito presidio merceologico mediante contratti stipulati che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 6), verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

7) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali i soggetti aggregatori hanno fatto ricorso a uno strumento di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) di un altro soggetto aggregatore. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 12.000,00 per categoria merceologica;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche per le quali il soggetto aggregatore ha bandito iniziative valide ai fini del presente Fondo utilizzando uno strumento di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) di un altro soggetto aggregatore;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 7), verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 7), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

8) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati:

a. la quota assegnata è calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui al punto 8) della tabella 1 dell'allegato A;

b. per il riconoscimento della quota assegnata, il soggetto aggregatore dovrà effettuare tempestivamente ed esaurientemente le attività previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 8), che precede, la cui verifica avverrà da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito.

3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento sono escluse:

a) le iniziative già computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2, comma 1, iii), n. 6;



b) le iniziative con importo massimo stimato inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) le procedure di cui all'art. 76, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori, salvo che il soggetto aggregatore dimostri, attraverso apposita dichiarazione, che mediante tale iniziativa è stata comunque perseguita la finalità di aggregazione e di razionalizzazione della spesa.

Art. 4.

Modalità per accedere al Fondo

1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it entro il 1° febbraio 2027, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it

Art. 5.

Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa quota assegnata. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.

3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione della determinazione di cui al precedente comma 2 all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformità alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1206

ALLEGATO A

ELEMENTI PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI RIPARTIZIONE DEL FONDO VALIDI PER L'ANNO 2026.

Tabella 1: Percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della quota requisito

Per quota requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per l'anno 2026 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), secondo le percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella.

Requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii)	Percentuale di ripartizione Fondo 2026
1) Copertura delle categorie merceologiche	40,0%
2) Valore delle iniziative	15,0%
3) Realizzazione delle iniziative	15,0%
4) Supporto ad altri soggetti aggregatori	15,0%
5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori	4,0%
6) Presidio merceologico mediante contratti stipulati	3,0%
7) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori	3,0%
8) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati	5,0%

Tabella 2: Coefficiente regionale di ponderazione

La seguente tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, il coefficiente regionale di ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della regione con più abitanti e la popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore. Il coefficiente regionale di ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore ed è finalizzato al calcolo del valore iniziative ponderato obiettivo (per il calcolo del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2), di cui alla tabella 4 dell'allegato B.

Regione	Popolazione (*)	Coefficiente
Abruzzo	1.267.222	7,94
Basilicata	525.281	19,16
Calabria	1.827.571	5,51
Campania	5.568.703	1,81
Emilia-Romagna	4.477.009	2,25
Friuli-Venezia Giulia	1.193.496	8,43
Lazio	5.709.444	1,76



Liguria	1.511.988	6,66
Lombardia	10.065.694	1,00
Marche	1.479.832	6,80
Molise	285.940	35,20
Piemonte	4.255.006	2,37
Puglia	3.865.277	2,60
Sardegna	1.554.490	6,48
Sicilia	4.775.194	2,11
Toscana	3.659.222	2,75
Trentino-Alto Adige	1.090.818	9,23
Umbria	850.627	11,83
Valle d'Aosta	122.554	82,13
Veneto	4.857.460	2,07

(*) Numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2026.

ALLEGATO B

ELEMENTI PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIFICI PER L'ANNO 2026.

Tabella 1: Perimetro di azione dei soggetti aggregatori

La seguente tabella individua il perimetro di azione utilizzato per il calcolo della quota di riferimento inerente al requisito copertura delle categorie merceologiche di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 1), nonché al requisito presidio merceologico mediante contratti stipulati di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 6).

Il perimetro di azione è l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2026 e con i successivi decreti di attuazione.

Gruppo	Categorie merceologiche nel perimetro di azione	Numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione
Soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	Farmaci, vaccini, <i>stent</i> , ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali), protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, <i>pace-maker</i> , aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di ristorazione per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di lavanderia per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, <i>facility management</i> immobili (*), pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti, guanti (chirurgici e non), suture, ossigenoterapia, diabetologia territoriale, servizio di trasporto scolastico, manutenzione strade - servizi e forniture, medicazioni speciali, protesi ginocchio, suture, gestione e manutenzione delle aree verdi, arredi	29

Soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	Vigilanza armata, <i>facility management</i> immobili (*), pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti, servizio di trasporto scolastico, manutenzione strade - servizi e forniture, gestione e manutenzione delle aree verdi, arredi	8
(*) La categoria <i>facility management</i> immobili viene considerata come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti e gestione e manutenzione delle aree verdi. Pertanto, il numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non tiene conto del <i>facility management</i> immobili.		

Tabella 2: Numero di categorie merceologiche obiettivo

La seguente tabella individua il numero delle categorie merceologiche obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente al requisito copertura delle categorie merceologiche di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 1).

Gruppo	Numero categorie merceologiche obiettivo
Soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	8
Soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	2

Tabella 3: Fattore di ripartizione

La seguente tabella individua il fattore di ripartizione utilizzato per il calcolo del valore delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 2), e della realizzazione delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 3), distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed è definito in base alla numerosità dei soggetti aggregatori.

Gruppo	Fattore di ripartizione
Soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	90%
Soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	10%

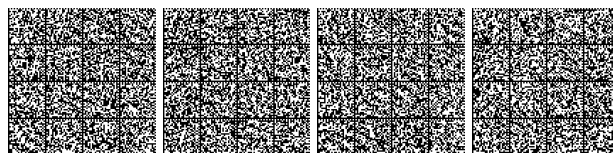
Tabella 4: Valore iniziative ponderato obiettivo

La seguente tabella individua il valore iniziative ponderato obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente al requisito valore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei valori storici di bandito dei soggetti aggregatori, nelle categorie merceologiche in perimetro di azione e ponderati in base ai coefficienti regionali di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A.

Gruppo	Valore iniziative ponderato obiettivo
Soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	7.500.000.000 euro
Soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	210.000.000 euro

Tabella 5: Numero iniziative obiettivo

La seguente tabella individua il numero iniziative obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente al requisito realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii*), n. 3).



I valori obiettivo sono determinati sulla base dei dati storici relativi al numero di iniziative bandite dai soggetti aggregatori nelle categorie merceologiche in perimetro di azione.

Gruppo	Numero iniziative obiettivo
Soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	10
Soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	2

Tabella 6: Numero di categorie merceologiche obiettivo da contratti stipulati

La seguente tabella individua il numero delle categorie merceologiche obiettivo da contratti stipulati, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente al requisito presidio merceologico mediante contratti stipulati di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6).

Gruppo	Numero categorie merceologiche obiettivo da contratti stipulati
Soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	18
Soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	3

26A05167

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 settembre 2026.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.10).

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riorientamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile», e, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013, Supplemento ordinario n. 76), da ultimo modificato con decreto ministeriale 23 settembre 2026, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere», che dispone, tra l'altro, che i documenti concernenti le operazioni di trasformazione, fusione e scissione tra società transfrontaliere siano resi disponibili per il tramite del sistema di interconnessione dei registri delle imprese «BRIS», di cui all'art. 22 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e in particolare l'art. 35, concernente la nomina e revoca dell'amministratore giudiziario;

Vista la legge della Regione Lombardia 28 gennaio 2026, n. 1, recante «Incorporazione del Comune di Lirio nel Comune di Montalto Pavese, in Provincia di Pavia»;

Valutata infine l'opportunità, in un'ottica di trasparenza e completezza informativa nei confronti delle imprese e dei soggetti che ricoprono le cariche all'interno delle medesime, di predisporre uno strumento che consenta, per le cariche al femminile, l'allineamento terminologico tra quanto dichiarato all'interno della pratica telematica e la conseguente pubblicità data nella visura camerale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle Camere di commercio;

Decreta

Art. 1.

Approvazione delle specifiche

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 23 settembre 2026, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia con decorrenza dal 29 ottobre 2026.



3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche è eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, www.mimit.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 28 settembre 2026

Il direttore generale: DONATO

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 7.10

Dalla data di efficacia indicata nel decreto ministeriale di approvazione della corrente versione 7.10 delle specifiche tecniche ministeriali, il sistema informatico del registro delle imprese consente l'acquisizione delle pratiche telematiche redatte con la versione di specifiche tecniche antecedente fino ad un massimo di 60 giorni di calendario. Superato tale termine le pratiche telematiche predisposte con strumenti che non supportano la corrente versione 7.10, vengono respinte.

Le variazioni riguardano:

- A. Nuovo valore tabella ATF;
- B. Nuova carica tabella CAM e tabella ORG;
- C. Comune da fusione per incorporazione e cambio denominazione Comune esistente;
- D. Nuova tabella CFM - Cariche al femminile.

A. Nuovo valore tabella ATF

TABELLA ATF	
CODICE	DESCRIZIONE
129	PROGETTO OPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

B. Nuova carica tabella CAM e tabella ORG

TABELLA CAM	
CODICE	DESCRIZIONE
AGM	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI CUI AL D.LGS 159/2011

TABELLA ORG	
CODICE	DESCRIZIONE
AGM	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI CUI AL D.LGS 159/2011

C. 1 - Comune da fusione per incorporazione*

TABELLA COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
094	MONTALTO PAVESE	27040	PV

* Comune sorto in seguito alla fusione per incorporazione del Comune di Lirio (PV) nel Comune di Montalto Pavese (PV).

2 - Cambio denominazione Comune esistente



TABELLA COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
063	VALLECROSIA AL MARE	18019	IM

D. Nuova tabella CFM - Cariche al femminile

La presente tabella CFM riporta la declinazione al femminile dei codici carica e qualifica tecnica presenti nelle rispettive tabelle CAM, CAT e ORG. La declinazione al femminile della carica o qualifica tecnica viene riportata, nei casi previsti, nelle visure e nei certificati di cui al Decreto ministeriale 6 giugno 2025 e s.m.i.

CODICE	DESCRIZIONE
AGM	AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA DI CUI AL D.LGS 159/2011
ALR	AUSILIARIA NOMINATA ART.25 SEXIES DLGS 14/2019
AMD	AMMINISTRATRICE DELEGATA
AMG	AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA
AMM	AMMINISTRATRICE
AMP	AMMINISTRATRICE PROVVISORIA
AMS	AMMINISTRATRICE STRAORDINARIA
AUN	AMMINISTRATRICE UNICA
CDS	CONSIGLIERA DI SORVEGLIANZA
CGE	CONSIGLIERA DI GESTIONE
CLT	COLTIVATRICE DIRETTA
CM	COMMISSARIA MINISTERIALE
CMS	COMMISSARIA STRAORDINARIA
COD	CONSIGLIERA DELEGATA
COL	COMMISSARIA LIQUIDATRICE
COM	SOCIA
CON	CONSIGLIERA
COP	COMMISSARIA PREFETTIZIA
COV	COMMISSARIA GOVERNATIVA
COZ	COMMISSARIA GIUDIZIALE
CRT	CURATRICE
CSG	CUSTODE SEQUESTRO GIUDIZIARIO
CSS	CONSIGLIERA DI SORVEGLIANZA SUPPLENTE
CUE	CURATRICE DELL'EMANCIPATO
CUF	CURATRICE FALLIMENTARE
CUM	CURATRICE SPECIALE DI MINORE
DLR	DESIGNATA COME RAPPRESENT. DELLA SOC. AMMINISTRATRICE
DIP	DIPENDENTE OD ALTRE FORME CONTRATTUALI
ESP	ACCETTAZIONE NOMINA ESPERTA EX ART. 18 DLGS 14/2019 E SMI
GER	GERENTE
GID	GIUDICE DELEGATA



GSG	GESTRICE SEQUESTRO GIUDIZIARIO
IN	ISTITUTRICE
LER	LEGALE RAPPRESENTANTE
LI	LIQUIDATRICE
LIG	LIQUIDATRICE GIUDIZIARIA
LRC	LEGALE RAPPRESENTANTE CONGIUNTAMENTE
LRD	LEGALE RAPPRESENTANTE DISGIUNTAMENTE
LRL	LEGALE RAPPRESENTANTE CON LIMITAZIONI
MCD	COMPONENTE COMITATO DIRETTIVO
MCE	COMPONENTE COMITATO ESECUTIVO
MCG	COMPONENTE COMITATO DI GESTIONE
MGD	COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
MGS	COMPONENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
MI	MINORE RAPPRESENTATA DAL TUTORE
OAS	ACCOMANDATARIA DI SAPA
PAR	PREPOSTA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
PB	PROCURATRICE DI BORSA
PC	PROCURATRICE
PCA	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
PCD	PRESIDENTE COMITATO DIRETTIVO
PCE	PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO
PCS	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PCT	PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
PCV	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
PFT	PREPOSTA ALLA GESTIONE DI REPARTO L. 4/8/2006 N.248
PG	PROCURATRICE GENERALE
PGC	PREPOSTA AL COMMERCIO SETTORE ALIMENTARE
PGD	PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
PGF	PREPOSTA ALLA GESTIONE TECNICA (D.M. N.221/2003)
PGM	PREPOSTA ALLA MEDIAZIONE DI CUI ART. 11 D.M. 452/90
PGS	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
PGT	PREPOSTA ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 274/97
PP	PROCURATRICE SPECIALE
PR	PROTUTTRICE
PRC	PRESIDENTE DEI REVISORI LEGALI
PRE	PRESIDENTE
PRS	PREPOSTA
PSS	PREPOSTA DELLA SEDE SECONDARIA
PTR	PREPOSTA ALLA GESTIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.7 L. 122 DEL 5/2/1992
PTS	PREPOSTA ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008
PTT	PREPOSTA ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI L.46/90
RD1	REFERENTE INPS-DM
RD2	INTERMEDIARIA INPS-DM
RF1	RAPPRESENTANTE FISCALE



RF6	RAPPRESENTANTE FISCALE SOGGETTO NON RESIDENTE
RF7	SOGGETTA DEPOSITARIA SCRITTURE CONTABILI
RF8	RAPPR. FISCALE SOGG. NON RESIDEN. LIMITAZIONI ART. 44 C3 DL 331/1993
RAZ	RAPPRESENTANTE COMUNE SOCI
RC	REVISORA LEGALE
RCF	RAPPRESENTANTE COMUNE PATRIMONI/FINANZIAMENTI
RCO	RAPPRESENTANTE COMUNE OBBLIGAZIONISTI
RSU	REVISORA UNICA
RTA	RESPONSABILE TECNICA ACCONCIATRICE
RTC	RESPONSABILE TECNICA
RTE	RESPONSABILE TECNICA ESTETISTA
SIE	SINDACA
SIP	SINDACA PROTEMPORE
SIS	SINDACA SUPPLENTE
SLA	SOCIA LAVORANTE
SNP	SOCIA CHE NON PARTECIPA ALLE LAVORAZIONI
SOA	SOCIA AMMINISTRATRICE
SOC	SOCIA ACCOMANDANTE
SOP	SOCIA DI OPERA
SOR	SOCIA ACCOMANDATARIA
SOU	SOCIA UNICA
TU	TUTRICE
US	USUFRUTTUARIA
VIC	VICE PRESIDENTE
VPA	VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

26A05193

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 24 luglio 2026.

Conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile, a titolo onorifico, al signor Mohamed Mahudhee, Sergente maggiore della Maldives National Defence Force, che ha perso la vita durante le operazioni di recupero dei subacquei italiani deceduti durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive.

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, recante «Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 2014, n. 200;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che prevede che l'attestazione di pubblica benemerenzza, per gli eventi indicati al comma 1 del medesimo art. 2, sia conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede poi al rilascio ed all'inoltro dei relativi diplomi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, che stabilisce che il Capo del Dipartimento della



protezione civile, sentita la Commissione permanente, può comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerita, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 aprile 2015, registrato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerite, così come stabilito dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al medesimo Ministro è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale allo stesso Ministro è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, concernente l'integrazione delle deleghe già conferite ai Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2024, recante «Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 2024 al n. 1771 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 179 del 1° agosto 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato in data 25 luglio 2024 al n. 3065 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al pref. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025, al n. 55;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 maggio 2025, con il quale è stata modificata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente di cui all'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Vista la nota prot. DPC/24409 del 26 maggio 2026 con la quale, ai sensi del citato art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha proposto al Presidente della Commissione permanente il conferimento delle attestazioni di pubblica benemerita a titolo onorifico del Dipartimento della protezione civile a favore del Sergente Maggiore Mohamed Mahudhee della Maldives National Defence Force che ha perso la vita il 16 maggio 2026 durante le operazioni di recupero di cinque vittime italiane nelle acque dell'atollo di Vaavu nella Repubblica delle Maldive;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al conferimento dell'attestazione di pubblica benemerita a titolo onorifico del Dipartimento della protezione civile a favore Sergente Maggiore della Maldives National Defence Force Mohamed Mahudhee che ha perso la vita il 16 maggio u.s., durante le operazioni di recupero delle cinque vittime;

Visto il verbale n. 34 del 23 giugno 2026 con il quale la Commissione permanente ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di conferimento dell'onorificenza di benemerita a titolo onorifico al Sergente Maggiore della Maldives National Defence Force Mohamed Mahudhee, di cui alla citata nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/24409 del 26 maggio 2026;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, è concessa la pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile a titolo onorifico, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 al Sergente Maggiore della Maldives National Defence Force Mohamed Mahudhee, nato a Ma-Janbugasdhoshuge, Male' - Maldive il 24 settembre 1982 e deceduto il 16 maggio 2026, durante le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo dell'atollo di Vaavu nella Repubblica delle Maldive.

Art. 2.

L'albo delle pubbliche benemerite di protezione civile, tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, di cui al sito «<http://www.protezionecivile.gov.it>», sarà aggiornato in conformità a quanto previsto dal presente decreto.



Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all'indirizzo «<http://www.protezionecivile.gov.it>» nella sezione Benemerenze.

Roma, 24 luglio 2026

Il Ministro: MUSUMECI

26A05192

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona. (Ordinanza n. 1211).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1091 del 22 luglio 2024 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024, è stato integrato di euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1091 del 22 luglio 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'assessore regionale delegato alla protezione civile della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1091/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1091/2024.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6464, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1091/2024, che viene al medesimo intestata fino al 3 luglio 2028. Le eventuali risorse stanziare con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1091/2024.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, ovvero della revoca o rinuncia ai relativi contributi, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Liguria che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di

entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A05189

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024. (Ordinanza n. 1212).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024;



Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 13 agosto 2024, n. 1095, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2025 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, è stato integrato di euro 28.000.000,00;

Vista la nota del 30 giugno 2026 con cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso la relazione delle attività poste in essere per il superamento del contesto emergenziale proponendo l'inserimento di alcune disposizioni nel provvedimento volto a disciplinare il rientro nel regime ordinario;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

D'intesa con la Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095 del 13 agosto 2024, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095/2024 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avva-

lersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificati negli articoli 3 e 6 della citata ordinanza n. 1095/2024.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095/2024, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095/2024 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6462, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095/2024, che viene al medesimo intestata fino al 7 agosto 2028. Le eventuali risorse stanziare con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile



può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all'evento emergenziale in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione, con motivazione degli eventuali ritardi e criticità, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A05190

ORDINANZA 17 settembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. (Ordinanza n. 1213).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia e la successiva delibera del 7 agosto 2024 con cui il citato stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

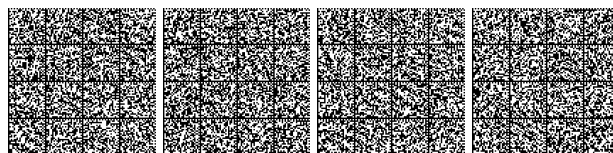
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 settembre 2023, n. 1026 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 giugno 2025, n. 1144 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, è stato integrato di euro 51.757.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Viste le note del 2 aprile 2026 e del 29 luglio 2026 della Regione Lombardia;



Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Disposizioni per garantire il subentro
nel regime ordinario*

1. La Regione Lombardia è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1026 del 27 settembre 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati, nonché all'erogazione dei contributi di immediato sostegno e immediata ripresa di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 1026/2023, ad eccezione di quanto disposto al comma 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale *pro tempore* della direzione competente in materia di protezione civile della Regione Lombardia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento dei medesimi interventi e provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente atto, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1026/2023.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione ed il cronoprogramma per quelli non conclusi.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lombardia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi e delle misure di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6426 aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, della

citata OCDPC n. 1026/2023, che viene al medesimo intestata fino al 28 agosto 2027. Le eventuali risorse stanziare con i provvedimenti di cui in premessa non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10, ove già rese disponibili sulla contabilità speciale, ovvero permangono presso i bilanci delle amministrazioni di provenienza, ove non ancora trasferite sulla contabilità speciale, ai sensi e per gli effetti delle modalità di trasferimento disposte dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

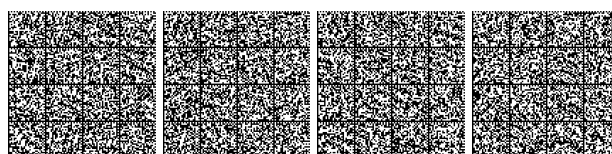
6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1026/2023.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.

10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e destinate, con la legge di bilancio, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, al Fondo per le emergenze nazionali oppure, ove originariamente provenienti da altre imputazioni di spesa del bilancio dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Le risorse residue provenienti da enti diversi dallo Stato vengono versate al bilancio degli stessi.



11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

Il Capo del dipartimento: CICILIANO

26A05191

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Pregabalin Medreg».

Estratto determina AAM/PPA n. 527/2026 del 25 settembre 2026

È autorizzata la variazione di Tipo IA_{IN} - Q.II.e.6.a.1) che comporta di conseguenza l'immissione in commercio del medicinale PREGABALIN MEDREG anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«150 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426210 - base 32 - 1KZXH2;

«75 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 052426222 - base 32 - 1KZXHG.

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Principio attivo: pregabalin.

Codice pratica: C1A/2026/1780.

Procedura numero: CZ/H/1193/001-002/IA/004.

Titolare A.I.C.: Medreg S.R.O. con sede legale NA Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05144

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Mibecol».

Estratto determina AAM/PPA n. 528/2026 del 25 settembre 2026

È autorizzata la variazione di Tipo IB - Q.II.e.6.a.2) che comporta di conseguenza l'immissione in commercio del medicinale MIBECOL anche nella confezione di seguito indicata:

confezione «10 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044597033 - base 32 - 1BJZT9;

forma farmaceutica: compresse;

principio attivo: ezetimibe;

codice pratica: C1B/2026/1997.

Procedura numero: IT/H/0939/001/IB/008 t.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

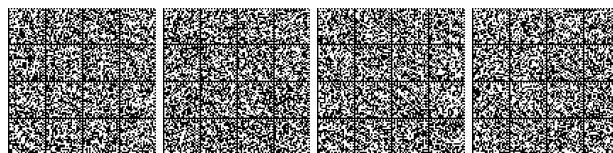
Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05145

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio polistirene sulfonato, «Kayexalate».

Estratto determina AAM/PPA n. 531/2026 del 25 settembre 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/1114.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale 00832400154:

medicinale: KAYEXALATE;

021394022 - «Polvere per sospensione orale e rettale» flacone 454 g,

alla società Substipharma con sede legale in 24 Rue Erlanger, 75016 Parigi, Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
KAYEXALATE «Polvere per sospensione orale e rettale» flacone 454 g	021394022	KMS2159 KMS2183 KMS2194 KMS2195 KMSA001 KMSA002 KMSA003 KMSA004 KMSA005 KMSA006 KMSA007 KMSA008 KMSA009

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05146

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Tovanira».

Estratto determina AAM/PPA n. 533/2026 del 25 settembre 2026

È autorizzato il *grouping* di variazioni di Tipo IAIN – Q.II.e.6.a.1) che comporta di conseguenza l'immissione in commercio del medicinale TOVANIRA anche nelle confezioni di seguito indicate:

Confezione e A.I.C.:

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA- AL-PVC/AL - A.I.C. n. 041199175 base 32 1799L7;

«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA- AL-PVC/AL - A.I.C. n. 041199187 base32 1799LM;

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA- AL-PVC/AL - A.I.C. n. 041199199 base32 1799LZ;

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Principio attivo: ATORVASTATINA

Codice pratica: C1A/2026/1882

Procedura numero: IT/H/0655/001-003/IA/032/G

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale n. 07599831000.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05147

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Balcoga».

Con la determina n. aRM - 149/2026 - 1771 del 23 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BALCOGA

Confezioni e descrizioni:

044675015 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

044675027 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;



044675039 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

044675041 - «20 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

044675054 - «20 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

044675066 - «20 mg compresse rivestite con film» 300 compresse (2x150 confezione: multipla) in blister PVC/ACLAR/AL;

044675078 - «20 mg compresse rivestite con film» 300 compresse (3x100 confezione: multipla) in blister PVC/ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05168

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esmeron».

Con la determina n. aRM - 150/2026 - 1117 del 23 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della MSD Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ESMERON;

confezione: 029209032;

descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 12 flaconcini da 5 ml;

confezione: 029209044;

descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini da 10 ml;

confezione: 029209057;

descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05169

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Tecnigen Italia».

Con la determina n. aRM - 151/2026 - 3891 del 23 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Tecnigen S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LANSOPRAZOLO TECNIGEN ITALIA;

confezione: 042069017;

descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 042069029;

descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 042069031;

descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

confezione: 042069043;

descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: 042069056;

descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: 042069068;

descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05170

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 152/2026 - 2937 del 23 settembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: COVERCARD.

Confezione: 051991026.

Descrizione: «10 mg/5 mg compresse» 1 contenitore PP da 30 compresse.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: DONA.

Confezione: 043163029.

Descrizione: «1500 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine in CARTA/AL/PE.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: EMLA.

Confezione: 041624026.

Descrizione: «25 mg/g + 25 mg/g crema» 5 tubi da 5 g + 10 cerotti occlusivi.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: MOVICOL.

Confezione: 041053036.

Descrizione: «13.8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine in LDPE/AL/LDPE/CARTA.

Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: PANTORC.

Confezione: 041972148.

Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: PRAZENE.

Confezione: 050208014.

Descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05171

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sostegno ai programmi di investimento delle imprese della filiera *automotive* tramite i «Mini contratti di sviluppo».

In attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2026, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2026, n. 155, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 agosto 2026 sono state definite le modalità di intervento volte a sostenere, mediante lo strumento denominato «Mini Contratti di sviluppo», i programmi di investimento delle imprese della filiera *automotive*.

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.



Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2026, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, al numero 1171.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 28 settembre 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A05194**Accordi per l'innovazione per la filiera *automotive*. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2026 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione inerenti ai progetti di ricerca

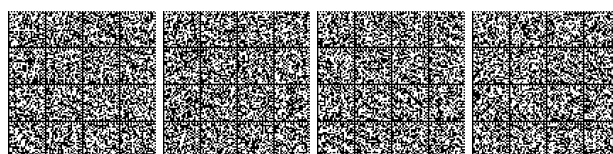
industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione riservati alla filiera del settore *automotive*, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 luglio 2026, n. 155, recante la rimodulazione delle risorse del fondo di cui all'art. 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per gli anni dal 2026 al 2030, nonché delle risorse residue non utilizzate relative all'anno 2025.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 10,00 del 25 novembre 2026.

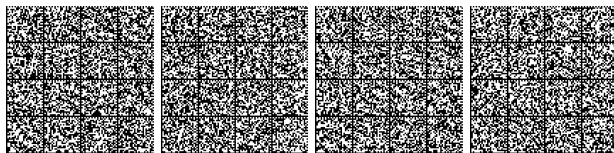
Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 28 settembre 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A05195MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-230) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

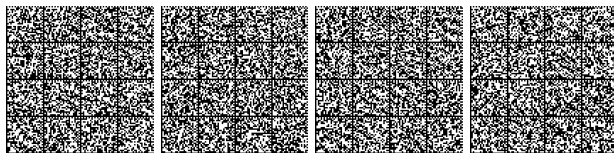
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

